

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):	
PRESIDENTE	272	Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . .	274
Commemorazione:		PRESIDENTE	274
PRESIDENTE	272	<i>Decreto legislativo 12 marzo 1948 n. 804 (Seguito della discussione e rinvio): Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. (520-40). .</i>	274
Comunicazione del Presidente:		PRESIDENTE	274, 275, 276
PRESIDENTE	272	FABRIANI, <i>Relatore</i>	274, 275
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		DE' COCCI	275
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, portante variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo. (1427) .	272	SCHIRATTI	275
PRESIDENTE	272, 273	MOLINAROLI	276
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	272	BIANCO	276
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45, anche dopo la cessazione delle ostilità (520-60-B) (<i>Modificato dalla Commissione speciale del Senato</i>)	273	<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090 (Discussione e ratifica con modificazioni): Aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria e urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria. (520-51) . . .</i>	276
PRESIDENTE	273	PRESIDENTE	276, 277
ANGELUCCI NICOLA, <i>Relatore</i>	273	MOLINAROLI, <i>Relatore</i>	276, 277
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	273	SCHIRATTI	276, 277
		<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 (Discussione e rinvio): Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media classica e magistrale. (520-73) . .</i>	277
		PRESIDENTE	277, 278

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

	PAG.
D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	277, 278
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	277
SCHIRATTI	278
SCOCA	278
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1127 (Discussione e rinvio): Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare. (520-67)</i>	278
PRESIDENTE	278, 279
D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	278, 279
MOLINAROLI	278, 279
TITOMANLIO VITTORIA	279
SCHIRATTI	279
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	279
BIANCO	279
<i>Decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15 (Discussione e ratifica con modificazioni): Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, numero 257. (520-69)</i>	280
PRESIDENTE	280, 281, 282, 283
CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i>	280, 281, 283
FABRIANI	280
SCOCA	280, 281, 282
GABRIELI	281
SCHIRATTI	281
MOLINAROLI	281, 283
DE' COCCI	281
<i>Decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596 (Stralcio): Concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia (520-74)</i>	283
PRESIDENTE	283
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 (Stralcio): Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (520-76)</i>	283
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815 (Stralcio): Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza. (520-75)</i>	283
PRESIDENTE	283
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	284

La seduta comincia alle 9,15.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Angelini e Germani.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Ieri è improvvisamente deceduto l'onorevole Proia. Invio alla famiglia del collega estinto le condoglianze dei componenti tutti della Commissione, i quali ebbero modo di apprezzarlo come uno dei collaboratori più attivi, nonché come un collega simpatico e intelligente, di cui serberanno sempre un commosso e caro ricordo.

A nome della Commissione invio anche vivissime condoglianze al ministro Aldisio per la perdita della consorte, avvenuta ieri l'altro.

Per questa ragione, il Ministro dei lavori pubblici non potrà partecipare alla discussione di un decreto legislativo che oggi era all'ordine del giorno.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Delli Castelli Filomena, Bettiol Giuseppe, Chatrian, Dossetti, Migliori, Spoleti e Quarello sono rispettivamente sostituiti — nella odierna seduta — dai deputati Ambrico, Ferrario, Codacci Pisanelli, D'Ambrosio, Gabrieli, Titomanlio Vittoria e De Meo.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, portante variazioni al regio decreto-legge [28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo. (1427).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1427: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, portante variazioni al regio decreto-legge del 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

L'onorevole Schiratti, relatore, ha facoltà di riferire.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il decreto-legge del 28 dicembre 1936, n. 2418, all'articolo 4 stabiliva le norme in base alle quali doveva essere nominato il Consiglio di amministrazione di questo Istituto. Fra l'altro, disponeva che cinque membri fossero designati dagli istituti partecipanti e due membri venissero designati dal Ministro delle finanze e del tesoro.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

Il decreto subì successivamente diverse modifiche, ultima, quella contemplata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825. Tale decreto, che oggi noi dobbiamo ratificare con modificazioni, non tenne conto del fatto che nel frattempo i cinque istituti partecipanti si erano ridotti a quattro, essendo uscito dalla partecipazione il Monte dei Paschi di Siena, e subentrata in luogo di esso la Cassa depositi e prestiti, non più alle dipendenze del Ministero delle finanze, come nel 1936, quando le Amministrazioni delle finanze e del tesoro erano unificate in un unico dicastero. Pertanto, nel ratificare il decreto occorre ridurre i designati dagli istituti partecipanti da cinque a quattro e delegare al Ministro del tesoro la designazione dei due rappresentanti della Cassa depositi e prestiti.

Trattandosi, quindi, di modificazioni necessarie nell'attuale situazione di fatto, propongo che l'onorevole Commissione proceda all'approvazione della modifica secondo il testo presentato dal Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri dell'interno e del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'articolo unico che è così formulato:

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 4 del regio decreto legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di due rappresentanti del Ministero dell'Interno, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, di due persone designate dal Ministro del tesoro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, di quattro persone designate dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due rappresentanti dei comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere nazionale, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un quadriennio.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vicepresidente, di tre membri da scegliersi uno tra i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze e due tra i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e degli altri Istituti partecipanti ».

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica che deve essere sostituita alle prime due righe dell'articolo unico:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(E approvata).

Non essendovi emendamenti al rimanente testo dell'articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione delle ostilità. (Modificato dalla Commissione speciale del Senato). (520-60-B).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione delle ostilità, che ritorna alla nostra Commissione per una modifica apportata dalla Commissione speciale del Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Angelucci Nicola, relatore.

ANGELUCCI NICOLA, Relatore. La Commissione del Senato ha rettificato leggermente il testo da noi precedentemente approvato. Propongo l'approvazione di queste modifiche che hanno carattere puramente formale.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sono d'accordo su queste modifiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione delle modifiche apportate dal Senato.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'armi compiuti durante le guerre 1940-45 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato:

« Si fa luogo a promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'armi compiuti durante le guerre 1940-45 per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame, la discussione e lo stralcio dei decreti legislativi contenuti nel disegno di legge n. 520.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804: Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. (520-40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

L'onorevole Fabriani, relatore, ha facoltà di riferire.

FABRIANI, *Relatore*. In una precedente seduta ebbi occasione di illustrare la necessità di apportare alcuni emendamenti al decreto legislativo del 12 marzo 1948, n. 804. Infatti, dopo due anni di esperimento è risultato in

maniera assai chiara che il decreto di cui trattasi contiene palesi incongruenze che danneggiano ingiustamente il personale del Corpo forestale dello Stato e quindi anche il funzionamento del Corpo stesso. Ciò è determinato dall'equivoco generato dall'articolo 8, il quale dispone:

« Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito:

a) da ufficiali forestali;

b) da aiutanti forestali;

c) da sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali;

d) da archivisti, applicati e alunni d'ordine forestali ».

Ai sensi di questo articolo, gli ufficiali forestali, i sottufficiali, le guardie scelte e forestali costituiscono personale tecnico con funzioni di polizia.

Inoltre, nell'articolo stesso, è stabilito che « il personale del Corpo forestale dello Stato è a tutti gli effetti personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico ».

Come è stata attuata questa disposizione? In questo modo: che, agli effetti civili, essa vale a non far corrispondere al personale appartenente a tale Corpo le indennità dovute ai corpi militari. Insomma, è un Corpo che non essendo puramente civile, non è considerato neanche puramente militare.

Ricordo che trattasi di un Corpo scelto, particolarmente adatto ai servizi di montagna, il cui personale è danneggiato oltre che nel trattamento di quiescenza, molto più svantaggioso di quello degli altri impiegati dello Stato, anche durante il servizio, perché ad esso non vengono corrisposte le indennità particolari contemplate per i corpi militari. Occorre, quindi, sanare una iniqua situazione che ha provocato grande malcontento nella categoria interessata.

Le guardie forestali hanno una funzione delicatissima da espletare, volta soprattutto alla tutela del patrimonio forestale attualmente così depauperato.

La modifica essenziale che si propone mira a far considerare gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali come personale dello Stato in servizio di polizia, militarmente organizzato, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, escludendo da tale trattamento gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine che rientrerebbero nella categoria dei civili. Questo corrisponde ad una vecchia aspirazione manifestata dal Corpo fin dalla sua creazione, quan-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

do la sua denominazione era quella di « Corpo reale delle foreste ».

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 16, non si è tenuto affatto conto della desiderata dei sottufficiali e delle guardie, ai fini della immissione della categoria nei gruppi *B* e *C*. Infatti, si sono richiesti particolari titoli di studio, mentre, dato lo speciale addestramento tecnico di questo personale, si poteva riassorbire questa categoria nel ruolo degli archivisti e degli impiegati d'ordine, con conseguenti benefici ai fini del trattamento di quiescenza.

Queste le modifiche essenziali richieste. Bisogna soprattutto sopprimere quella doppia figura di personale militare e civile nella quale il Corpo forestale attualmente è configurato.

Anche gli indumenti tuttora assegnati sono privi del decoro necessario affinché, come corpo armato dello Stato, goda del prestigio indispensabile per la tutela del nostro patrimonio boschivo.

Vi potrebbe essere qualche obiezione di carattere economico derivante dall'ammontare dell'indennità particolare spettante ai componenti del Corpo forestale dello Stato. Al riguardo faccio presente che, con l'indennità di funzione concessa ultimamente ai dipendenti dello Stato, l'eventuale differenza verrebbe praticamente annullata.

Prego quindi la Commissione di voler accogliere gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE' COCCI. Mi associo pienamente alle osservazioni dell'onorevole Fabriani. Sono convinto della necessità di emendare l'articolo 8 del decreto legislativo in esame per eliminare, in primo luogo, l'incongruenza determinata dall'ibridismo fra personale civile e militare, e in secondo luogo provvedere alla riorganizzazione del Corpo, dato che tutti i corpi speciali sono stati già ricostituiti. Sono certo che, riconoscendo la figura dell'agente di pubblica sicurezza al dipendente del Corpo forestale, si rafforzi ulteriormente l'autorità dello Stato e si metta in grado lo Stato di essere presente anche là dove, formalmente e giuridicamente, non lo è.

SCHIRATTI. L'aumento dell'onere economico richiederà note di variazioni o è compreso negli stanziamenti attuali di bilancio?

DE' COCCI. L'aggravio che ne può derivare si aggira sui 40 milioni. Nel passato, per sopperire alla spesa del Corpo forestale, si è fatto fronte con i proventi dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali. Anche oggi,

per far fronte a tali spese, si potrebbe ricorrere alla suddetta Azienda, modificandosi l'articolo 31 del decreto legislativo in esame. Oppure, si potrebbe ritoccare la tabella del gruppo *C* del Corpo forestale, in modo da realizzare una economia corrispondente al maggiore aggravio.

FABRIANI, Relatore. Io avevo preparato un emendamento all'articolo 31, che successivamente non ho presentato, avendo osservato che l'indennità di funzione eliminava quasi totalmente la differenza.

PRESIDENTE. Chiedo il parere dell'onorevole Schiratti, quale Presidente della Sottocommissione finanze e tesoro.

SCHIRATTI. La proposta dell'onorevole De' Cocci può essere un abile rimedio, ma non mi convince perché, innanzitutto, avrei bisogno di esaminare il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per conoscere se essa abbia un residuo attivo tale da poter coprire una sopravvenienza passiva. In secondo luogo, se anche vi fosse un attivo, noi non raggiungeremmo ugualmente lo scopo, essendo troppo molteplici le necessità al riguardo.

DE' COCCI. Vi sarebbe l'altra proposta, quella della riduzione della tabella del gruppo *C*. Basterebbe modificare la tabella riguardante il personale del gruppo *C* (tabella allegata al decreto) come appresso: grado IX, archivista capo, n. 25; grado X, primo archivista, n. 60; grado XI, archivista, n. 80; grado XII, applicato, n. 95; grado XIII, alunno d'ordine, n. 40.

In tal modo si otterrebbe una economia annuale di circa 50 milioni, somma sufficiente a bilanciare l'aumento di spese occorrenti per gli emendamenti proposti.

Per quanto riguarda, invece, le spese necessarie per la copertura degli organici dei gruppi *A* e *B*, la somma è già stanziata sul capitolo 61 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50.

SCHIRATTI. Se le due voci si equivalgono, quale presidente della III Sottocommissione finanze e tesoro non mi oppongo. Comunque, chiedo se sia stato richiesto il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. No, e ritengo sia invece opportuno.

SCHIRATTI. Propongo che sia richiesto tale parere.

DE' COCCI. È bene, però, fare una proposta formale di riduzione dell'organico.

SCHIRATTI. Tale proposta è stata verbalizzata.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

MOLINAROLI. Se per la questione di carattere finanziario occorre sentire il parere della Commissione finanze e tesoro, sulla questione di principio sarebbe opportuno avere un voto della nostra Commissione.

BIANCO. Poiché non credevo che questo decreto legislativo si sarebbe discusso oggi, io sono impreparato. Io chiederei il rinvio di quattro o cinque giorni di questa discussione. Nel frattempo, la Commissione finanze e tesoro potrebbe prendere in esame la questione e trasmetterci il parere.

PRESIDENTE. Mi rendo conto della obiezione dell'onorevole Molinaroli, ma poiché dobbiamo inviare il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro, proporrei di rinviare la discussione di tutto l'argomento ad una prossima seduta allorché ci sarà pervenuto il parere della IV Commissione.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: Aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria e urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria. (520-51).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria e urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il decreto di cui si propone la ratifica con modificazioni ha aumentato le tasse, gli emolumenti e i diritti di segreteria, ma in ogni caso tutti i diritti riscossi vengono attribuiti all'amministrazione ed ai segretari.

Nel decreto in esame, oltre all'aumento delle tasse, si confermava una disposizione con la quale si stabiliva che la quota dei diritti di segreteria spettanti ai segretari andava distribuita in rapporto agli stipendi effettivamente percepiti dai segretari stessi, rimanendo esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria. Poiché oggi lo stipendio corrisponde all'incirca alla metà

appena delle retribuzioni complessive di questo personale, si dovrebbe tener conto della decurtazione della metà dei diritti di segreteria. L'anno scorso, in un colloquio privato, il Ministro Petrilli espresse parere favorevole all'adozione di questo provvedimento.

Il testo del mio emendamento, sostitutivo dell'articolo 3 del decreto legislativo, è così formulato:

« La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termine degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi ».

Questo mio emendamento cerca di dare un significato reale alle parole e, poiché oggi lo stipendio, di fatto, non è che una parte degli assegni, per stipendio si debbono intendere gli assegni fissi.

PRESIDENTE. Stando così le cose e poiché l'onorevole Molinaroli ha avuto dal Ministro Petrilli assicurazione che da parte del Governo non vi è alcuna opposizione, trattandosi di un riparto di spese, credo si possa procedere alla votazione del provvedimento.

SCHIRATTI. La Sottocommissione finanze e tesoro non ha da muovere obiezioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica che sarà inserita nell'articolo 1 del disegno di legge:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(È approvata).

L'articolo 3 del decreto è del seguente tenore:

« Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 4 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Se ne propone la seguente nuova formulazione.

« La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi.

« Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090 ».

SCHIRATTI. Ho qualcosa da obiettare all'approvazione di questo articolo. Si tratta, infatti, di dare una decorrenza retroattiva a queste disposizioni, il che potrà turbare posizioni già consolidate.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il decreto da ratificare riguarda soltanto l'ambito delle amministrazioni locali, che non possono aver distribuito questi emolumenti.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che trattasi di oltre due anni di retroattività.

MOLINAROLI, *Relatore*. L'articolo 2 rappresenta un logico corollario del precedente articolo.

SCHIRATTI. Desidero porre un preciso quesito all'onorevole relatore. Il riparto di questi proventi avviene annualmente?

MOLINAROLI, *Relatore*. Sì.

SCHIRATTI. Essendo trascorsi due anni e mezzo dal maggio del 1948 ad oggi, è chiaro che distribuzioni e riparti sono già avvenuti. Poiché con questa modificazione imponiamo un diverso criterio di riparto, si verificherà che il supplemento da corrispondere ai segretari comunali o andrà a carico delle amministrazioni comunali o richiederà un recupero nei confronti degli altri dipendenti dei comuni, il che mi sembra, senz'altro, da evitare.

MOLINAROLI, *Relatore*. Le ripartizioni sono fatte annualmente, ma la parte non distribuita ai segretari è rimasta all'amministrazione, poiché soltanto essi hanno diritto a tale ripartizione. Mi sembrava anche logico che l'attuazione di queste norme fosse corrispondente alla data del decreto. Tuttavia non insisto su questo punto.

PRESIDENTE. L'argomento è delicato, perché verremmo a sancire la retroattività della norma.

SCHIRATTI. Anche se i proventi che dovevano essere distribuiti sono rimasti nella disponibilità dei comuni, è chiaro che i comuni li hanno spesi, o per lo meno questo è accaduto nella maggior parte dei casi, perché non credo siano molti i comuni che abbiano

tante disponibilità. Pertanto questa retroattività può creare degli imbarazzi. Quindi consiglio di rettificare delle posizioni, come è giusto, ma non di far decorrere la norma dal 7 maggio del 1948.

MOLINAROLI, *Relatore*. Rinunzio all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221: Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli Istituti di istruzione media, classica e magistrale. (520-73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media classica e magistrale.

L'onorevole D'Ambrosio, relatore, ha facoltà di riferire.

D'AMBROSIO, *Relatore*. In seguito alla istituzione del grado di bidello-capo, avviene, soprattutto nelle grandi città, che bidelli, promossi dopo molti anni di servizio, siano costretti a rifiutare la promozione che comporterebbe per loro il trasferimento in un altro centro. Perciò ho ritenuto opportuno proporre un emendamento in cui è detto che, se non è possibile che il bidello, promosso bidello-capo, possa prestare servizio in un istituto della stessa città, possa rimanere nello stesso liceo, avendo fra i vari bidelli-capo le funzioni di bidello-capo, il più anziano di essi.

Il Ministro del tesoro non ha trovato nulla da opporre a questa mia proposta. Se non si vuole accettare questa modifica allora si deve abolire il grado di bidello-capo. Trattasi, in realtà, di pochissimi casi e di personale che, ormai alla fine della sua carriera, merita questo premio per le sue benemerite.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel merito, il Ministero della pubblica istruzione non è contrario all'emendamento D'Ambrosio, pur presentandosi l'inconveniente che, ad un certo momento, in una determinata scuola, vi saranno tutti bidelli-capo. Comunque è mio dovere avvisare la Commissione che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 17 ottobre, ha invitato il Ministero della pubblica istruzione a prendere accordi col Ministero del tesoro e col Ministro Petrilli per una completa regolamentazione della materia,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

Fino ad oggi, però, non abbiamo ancora nozioni sicure. Quindi ritengo che la discussione di questo decreto legislativo debba essere rinviata.

SCHIRATTI. Ho la sensazione che si ricada in un maggior onere finanziario.

D'AMBROSIO, *Relatore*. L'onere è molto modesto.

SCHIRATTI. Intanto già si ammette che vi sia. Invito la Commissione a inviare il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro per il relativo parere.

SCOCA. L'emendamento D'Ambrosio, indipendentemente dall'onere finanziario, sconvolge i principi della burocrazia. La promozione non si dà per fare un piacere all'impiegato, ma è in relazione alle funzioni che si devono svolgere. Vi è, quindi, un substrato di diritto pubblico e di interesse generale. Ora, se oggi si deroga a questo principio per i bidelli, domani si potrà farlo per un'altra categoria, con conseguenze facilmente intuibili.

Quindi, a prescindere dall'onere finanziario, vi sono argomenti di ordine sostanziale che fanno riflettere sull'accoglimento dell'emendamento D'Ambrosio. Si verrebbe a beneficiare, con esso, soltanto coloro che prestano servizio nelle grandi città, dove vi sono molte scuole e dove quindi i bidelli possono essere trasferiti da una scuola all'altra. Invece, un bidello che presti servizio in un piccolo centro, dove vi è una sola scuola, non godrà di tale beneficio.

Faccio presente all'onorevole D'Ambrosio che la questione si deve inquadrare in un punto di vista più generale, tenendo presenti gli interessi della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. La sospensione per il parere della Commissione finanze e tesoro opera *de jure*. La discussione, quindi, sarà ripresa allorché la IV Commissione avrà dato il suo parere.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente la costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare. (520-67).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legisla-

tivo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare. (520-67).

L'onorevole D'Ambrosio, relatore, ha facoltà di riferire.

D'AMBROSIO, *Relatore*. L'articolo 5 del decreto legislativo in esame non prevede l'ipotesi di insegnanti ammessi nei ruoli speciali transitori che partecipino, durante il triennio di prova, ad un concorso e risultino vincitori.

Sorge allora, in tal caso, il quesito di come computare quella parte del triennio di prova già compiuta. Si calcolerà nel successivo periodo, oppure no? Con il comma che si propone di aggiungere all'articolo 5 si stabilisce che se, durante il triennio di prova, per effetto di concorso, questi insegnanti passano nel ruolo ordinario, essi completano nel nuovo ruolo il periodo del triennio di prova, cioè viene calcolato anche il periodo compiuto precedentemente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINAROLI. Essendo in corso di approvazione il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante i ruoli transitori, per il quale il periodo trascorso nei ruoli stessi dovrà essere considerato anche agli effetti della carriera successiva, non vedo perché, nel caso in esame, non debba essere calcolato il servizio già compiuto prima del passaggio nel ruolo ordinario.

PRESIDENTE. Questo è un argomento di notevole importanza, poiché si tratta di considerare come straordinario il periodo trascorso nel ruolo transitorio. L'onorevole Molinaroli ha invocato il principio generale dei ruoli transitori, ma io non so se in questa sede si possa stabilire un precedente.

Come i colleghi sanno, il periodo di prova per gli insegnanti ha in genere un carattere diverso da quello per i normali impiegati dello Stato. Esso è un esperimento più lato ed ha carattere confermatario, poiché mentre gli impiegati comuni sono sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, gli insegnanti hanno un periodo di prova di tre anni.

A mio avviso, la questione è molto delicata e va affrontata con ponderazione. Se noi la risolvessimo in questa sede, essa influirebbe sulla regolamentazione del decreto legislativo n. 262. Se invece si vuole aspettare la regolamentazione generale della materia, allora i termini del problema si invertono.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

MOLINAROLI. La prossima settimana si discuterà il decreto legislativo n. 262. Quindi, la nostra discussione dovrebbe essere rinviata di pochi giorni.

TITOMANLIO VITTORIA. Poiché i medesimi emendamenti sono portati negli articoli successivi per la scuola primaria, io vorrei far notare che il paragone fatto dall'onorevole Presidente con i ruoli transitori degli impiegati dello Stato non ha una perfetta analogia, in quanto per essi trattasi di pochi mesi, mentre per gli insegnanti si tratta di un lungo periodo. Tanto è vero che si è fatto ricorso ad un decreto apposito, non essendo contemplato questo personale nella disciplina generale del personale degli altri dicasteri. Non vedo allora perché questo problema si debba discutere in quella sede e farne dipendere la soluzione all'esito di quella discussione.

SCHIRATTI. Possono verificarsi due ipotesi. O il criterio ispirato dagli emendamenti dell'onorevole D'Ambrosio viene accolto in quella sede, ed allora ogni aspirazione è appagata con soddisfazione dei colleghi D'Ambrosio e Titomanlio Vittoria; oppure, qualora in sede di discussione generale non fossero accolti quei criteri, nulla osta ad una nostra approvazione in questa sede. Si può fare una legge eccezionale, ma è sempre meglio avere dinanzi un coordinamento di carattere generale. Ne faccio soltanto una questione di opportunità.

PRESIDENTE. Deve tenersi presente che *lex posterior generalis non derogat priori specialibus*.

TITOMANLIO VITTORIA. Indipendentemente dalla questione già prospettata, il Ministero non può emanare le norme che regolano l'applicazione del decreto, senza prima ratificare.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi eravamo in linea generale, salvo alcune rettifiche secondarie, favorevoli a questi emendamenti.

TITOMANLIO VITTORIA. Cerchiamo di largheggiare verso i maestri e i professori che debbono essere aiutati.

PRESIDENTE. Abbiamo già dato prove concrete in questo senso.

MOLINAROLI. La mia proposta di rinvio non deve far supporre che io voglia presentare degli emendamenti, ma si ispira a criteri di euritmia legislativa.

TITOMANLIO VITTORIA. Questo decreto deve essere poi sottoposto all'approvazione

della corrispondente Commissione speciale del Senato, ed i colleghi sanno che ciò chiederà del tempo. Per questo abbiamo tutto il tempo di discutere l'altro decreto.

SCHIRATTI. Per un principio di tecnica legislativa, mi permetto di insistere sulla richiesta di rinvio. Sono dell'opinione che evitare una legislazione frammentaria ed inorganica sia — quando si può — una cosa saggia. Il migliore sistema è quello di ricorrere ad una legislazione organica. Poiché abbiamo in esame tale legislazione organica, non vedo perché si debbano elaborare tante leggi di carattere eccezionale, dal momento che ne possiamo varare una che disciplini tutta la materia. Frazionando così la legislazione, rendiamo difficile il compito di chi queste leggi deve esaminare ed applicare.

TITOMANLIO VITTORIA. Non vorrei però che una opposizione in quella sede pregiudicasse la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Non voglio pregiudicare la questione in un senso o nell'altro, ma ricordo che all'esame di questa Commissione vi è una proposta di legge dell'onorevole Rescigno, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo di cui ci stiamo occupando. L'onorevole Dal Canton ha proposto un lungo emendamento all'articolo 5. Vorrei che si provvedesse ad un coordinamento dei vari emendamenti, che sono frammentari. Inoltre non sono presenti alcuni dei proponenti, come ad esempio gli onorevoli Lozza, Rescigno e Dal Canton. Perciò sarebbe opportuno un rinvio per far sì che la Commissione voti in perfetta coscienza.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Presidente, ma ricordo all'onorevole Schiratti che rinviare l'esame di questa legge vuol dire rassegnarsi ad un lungo rinvio. Perciò sarebbe bene lasciar da parte, una volta tanto, i sani principi della tecnica legislativa.

BIANCO. Sarebbe opportuno rimandare l'esame del provvedimento alla prossima settimana.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Invitiamo però l'onorevole D'Ambrosio a coordinare nel frattempo tutti gli emendamenti, poiché trattasi di un groviglio intricato di disposizioni.

PRESIDENTE. Sarà quindi opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257. (520-69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 (520-69).

L'onorevole Codacci Pisanelli, relatore, ha facoltà di riferire.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non vi sono difficoltà alla ratifica di questo decreto legislativo che riguarda situazioni in gran parte superate. Ci riferiamo, in particolare, ai procedimenti di epurazione.

Tuttavia, nel ratificarlo, non si può non coordinarlo con la Costituzione. Trattasi di un decreto emanato quando la Costituzione non era ancora stata elaborata, e che contiene alcuni articoli in netto contrasto con le disposizioni della Carta costituzionale. Ad esempio, nell'articolo 1 del decreto n. 15 del 1946, è detto che contro un determinato provvedimento emanato dal Governo « non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale ». Tale disposizione contrasta con l'articolo 113 della Costituzione, col quale si mira ad impedire una volta per sempre nel nostro ordinamento questa formula frequentissima durante il cessato regime e che urta con i più elementari principi di giustizia.

Bisogna tener conto che, mentre oggi ci occupiamo di questo decreto da ratificare, vi sono altri due decreti legislativi, anteriori alla promulgazione della Costituzione (rispettivamente del 22 gennaio 1946, n. 19 e del 9 novembre 1945, n. 716), che non sono stati ancora sottoposti alla nostra ratifica e che il Governo emanò in base ad una autodelega legislativa che si diede col decreto legislativo 25 giugno 1944, che abbiamo regolarizzato e convertito in legge costituzionale con una delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione. Anche i due decreti che ho citato, non sono sottoposti alla nostra ratifica, contengono disposizioni contrastanti con la Costituzione. Perciò, mentre propongo di ratificare

il decreto sottoposto al nostro esame, mi permetto di proporre, d'accordo con gli onorevoli Resta e Martino Gaetano, alcune modificazioni, nel fine di rimediare ad una evidente incostituzionalità della nostra legislazione. Le modifiche si riferiscono all'articolo 1 del decreto legislativo che è del seguente tenore:

« I dipendenti dello Stato collocati a riposo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, possono proporre opposizione avverso il provvedimento che li ha colpiti.

L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

« L'opposizione è decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale ».

Noi proponiamo:

« *Art. 1. — Sopprimere dal terzo comma le parole:* ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale ».

« *Art. 1. — Aggiungere il seguente ultimo comma:*

« Contro il provvedimento di collocamento a riposo e contro il provvedimento che decide sull'opposizione è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nello stesso termine, è sempre ammesso contro l'analogo provvedimento che decide sull'opposizione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1946, n. 19 e contro il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FABRIANI. Ho l'impressione che con questi emendamenti si vogliano riaprire i termini onde permettere i ricorsi ai primi fascisti che vennero epurati. Vi è stata già molta larghezza nell'epurazione, ma con queste modifiche ora proposte si viene a largheggiare ancora di più.

Dal punto di vista dell'opportunità politica, ritengo che ciò sarebbe pericoloso.

SCOCA. Anche io ho delle perplessità. È vero che le norme di questo decreto sono in

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

contrasto con la Costituzione, però sono norme anteriori alla Costituzione stessa. Ora l'effetto che si conseguirebbe con l'approvazione di questi emendamenti sarebbe proprio quello denunciato dal collega Fabriani.

Io non entro nel merito della questione, ma credo che, approvando gli emendamenti proposti dal collega Codacci Pisanelli, noi creeremo un perturbamento nella legislazione preesistente.

Questa osservazione ha tanta maggiore più importanza in quanto il Consiglio di Stato ha già risolto la questione. D'altronde, coloro che erano in condizione di poter ricorrere, hanno ricorso nonostante questo decreto che vietava il ricorso giurisdizionale.

PRESIDENTE. Prescindendo dalla questione di merito, faccio una questione di pura tecnica giuridica.

Attualmente, vi è una sperequazione in atto fra coloro che proposero il ricorso e lo ebbero accolto, e coloro che, fedeli alla lettera della legge, tale ricorso non proposero.

Inoltre, noi oggi siamo chiamati a ratificare questo provvedimento essendo in vigore la Costituzione dalle cui norme ora non si può prescindere.

La formula « avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame » è una formula feudale che calpesta i diritti del cittadino. Purtroppo, il fascismo ci aveva abituati a queste formule, e ad onore del Consiglio di Stato si deve dire che esse sono state sempre superate dalla giurisprudenza del supremo organo amministrativo.

È bene ora ammettere la possibilità del gravame: il Consiglio di Stato giudicherà poi sulla sua fondatezza.

Faccio inoltre presente alla Commissione che il Senato ha già approvato, in sede di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, un emendamento di contenuto analogo.

Questi sono gli argomenti, che, secondo me, dovrebbero influire sul giudizio della Commissione.

GABRIELI. Mi associo alle considerazioni degli onorevoli Fabriani e Scoca e voterò contro gli emendamenti proposti.

SCHIRATTI. Per le argomentazioni svolte dal Presidente, voterò a favore. I meno acquiescenti alla disposizione dell'articolo, nonostante i divieti del decreto, hanno fatto ricorso e si son visti accogliere la loro richiesta. Non mi sento di sancire questa disparità di trattamento.

MOLINAROLI. In sostanza, il periodo che qui si viene a criticare è quello della liberazione, periodo in cui il potere legislativo vo-

leva fare qualcosa che avesse un senso di giustizia contro tante ingiustizie commesse.

Non è opportuno, a mio avviso, demolire il poco che si è fatto a tale intendimento dopo la liberazione.

Per questo motivo, sono contrario agli emendamenti proposti.

DE' COCCI. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli, dovendosi ratificare il provvedimento nel quadro dei principi sanciti dalla Costituzione.

SCOCA. Io apprezzo le ragioni che così lucidamente ha esposto il Presidente, tuttavia esse non mi convincono a tal punto da dover recedere dal mio atteggiamento negativo.

Oggi, per fare un'opera di giustizia, dovremmo rivangare tutte le leggi che contengono questa formula. Viceversa, trovandoci di fronte ad un provvedimento che deve essere ratificato, l'unica soluzione mi sembra sia quella di togliere la disposizione che vieta il ricorso giurisdizionale. Oltre non possiamo andare, perché il testo dell'emendamento è una vera e propria riapertura di termini.

Circa la norma della Costituzione, io osservo che ogni legge — quindi anche la norma costituzionale — si applica a rapporti giuridici che sono ancora in vita, ma non a rapporti giuridici estinti. Se da una parte si invoca il rispetto della norma costituzionale, dall'altra parte non vorrei che si introducesse nella nostra legislazione il principio che con una legge successiva si possano modificare rapporti giuridici estinti.

Quindi, io faccio proposta formale di eliminare l'espressione: « ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale », senza riaprire alcun termine.

CODACCI PISANELLI, Relatore. Desidero rispondere alle varie osservazioni che sono state mosse dagli onorevoli commissari. La prima obiezione è stata quella del collega Fabriani, il quale ha affermato che qui si tratterebbe di offrire la possibilità di rientrare in servizio ai più accesi fascisti che sono stati epurati.

Onorevole Fabriani, non si tratta di gerarchi fascisti, ma di pubblici impiegati. Ho dinanzi a me i decreti legislativi cui ci riferiamo; in particolare mi riallaccio ad uno dei primi provvedimenti in materia di epurazione, che escludeva ogni gravame contro i provvedimenti epurativi. In proposito noi non facciamo una questione di merito: questo i colleghi debbono tener ben presente. Inoltre si consideri che la legislazione di quel periodo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

fu abbastanza disordinata e si arrivò al punto di dare effetto retroattivo alle leggi penali.

Esaminiamo invece la questione dal punto di vista strettamente giuridico. Alla sensibilità giuridica del collega Scoca non può sfuggire che se noi oggi ratificassimo il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, lasciando la dizione del terzo comma « ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale », noi ratificheremmo un decreto incostituzionale. È vero che la Corte costituzionale non è ancora costituita, ma noi, ratificando oggi questo decreto, commetteremmo una evidente incostituzionalità, e sappiamo che l'autorità giudiziaria può non applicare le leggi incostituzionali.

L'onorevole Scoca ha fatto una seconda obiezione: in questo modo — egli ha detto — verremmo a riaprire i termini. Desidero osservare che nel nostro esame non dobbiamo limitarci alla costituzionalità estrinseca di un provvedimento legislativo, ma addentrarci anche nell'esame della sua intrinseca costituzionalità. L'onorevole Scoca ha poi affermato che si tratta di rapporti giuridici ormai estinti. Ebbene, dissento da una siffatta tesi, perché è facile ribattere che il rapporto d'impiego con lo Stato non si estingue con la cessazione del servizio: basta infatti pensare al trattamento di quiescenza per convincersi come ciò non avvenga. Comunque, non è su questo punto che voglio insistere.

Invece desidero osservare che vi è stata, nell'applicazione del decreto sottoposto al nostro esame, una notevole diversità di trattamento. L'onorevole Scoca si riferiva alla norma: *vigilantibus jura succurrunt*, soggiungendo che la Costituzione ha riaperto i termini per questi ricorsi. Mi basta osservare che il Consiglio di Stato è stato di questo parere, ma la Cassazione ha ritenuto invece che la Costituzione intendesse riferirsi soltanto al legislatore futuro e, di fronte a questa tendenza giurisprudenziale della Corte di cassazione (la quale, applicando soltanto per il futuro l'articolo 113 della Carta costituzionale, non ammette la riapertura dei termini) vi sono stati degli impiegati che non hanno ritenuto di dover ricorrere. Altre persone, invece, hanno fatto ricorso e, nelle more dello stesso, è entrata in vigore la Costituzione, per cui il ricorso è stato dichiarato ammissibile. È evidente che ciò implica una sopravvenuta innegabile incostituzionalità intrinseca del decreto.

Bisogna tener presente che si tratta di pochissime persone e, per di più, delle meno im-

meritevoli, perché i più immeritevoli si sono ribellati alla dizione di quel decreto ed hanno proposto ricorso. Quelli invece che, una volta conosciuto il testo della legge, si sono rimessi all'autorità dello Stato, si sono visti privare di ogni forma di gravame contro il provvedimento adottato a loro carico.

Pertanto, per una ragione costituzionale evidente, non possiamo oggi ratificare una disposizione incostituzionale e quindi, per rispettare la Carta costituzionale non solo nella lettera, ma anche nello spirito, propongo agli onorevoli commissari di accettare integralmente l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Desidero fare un'ultima considerazione che mi pare decisiva. Richiamo gli onorevoli commissari al concetto dei diritti del cittadino. A mio avviso noi non possiamo, in un Parlamento libero e democratico, sancire una norma che ha pretto carattere feudale, motivandola con il fatto che alcune persone hanno aderito al movimento fascista. Non si tratta di una questione di merito, poiché si vuole soltanto aprire la strada ad un giudizio, che eventualmente potrà rigettare il ricorso che viene proposto.

Ratificando il testo del decreto, con quella dizione, noi veniamo a calpestare i diritti del cittadino, al quale diciamo: tu sei stato colpito da quel provvedimento; ebbene, contro di esso non puoi proporre alcun gravame. Un uomo libero, in pieno secolo ventesimo ed in clima democratico, non può assolutamente accettare simili formule feudali. Questa è la sintesi della questione.

SCOCA. Io intendo fare una questione di sostanza. L'epurazione, che ha avuto fasi che non saprei come definire, che non ha accontentato la coscienza di alcuno, ha generato un grave disordine nell'amministrazione. Sono passati sei anni dal giorno in cui questi funzionari dello Stato sono stati epurati. Sappiamo che gran parte dei ricorsi presentati dagli epurati sono stati accolti. Sta di fatto che molti di quei funzionari che sono stati allontanati dal servizio vennero sostituiti. Oggi accade che, in seguito ai ricorsi e alle riassunzioni in servizio, in una direzione generale troviamo un direttore generale ed altri funzionari con il grado di direttore aggiunto. Insomma, già determinatasi una situazione quanto mai disordinata, riaprendo i termini, aumenteremmo il disordine nell'amministrazione, perché consentiremmo a molti di questi epurati di rientrare in servizio.

Pertanto mi pare evidente che, una volta sopresse le parole contenute nel terzo com-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

ma, potremmo essere a posto con la nostra coscienza giuridica.

CODACCI PISANELLI, Relatore. Ritengo che l'onorevole Scoca possa essere soddisfatto se prima si voterà l'emendamento soppressivo delle parole contenute nel terzo comma dell'articolo 1; e successivamente il comma aggiuntivo allo stesso articolo 1.

Limitarsi a sopprimere quelle parole equivale però a sancire una ipocrisia, perché vorrebbe dire sanare formalmente la incostituzionalità di questo decreto, senza però armonizzarlo sostanzialmente con la lettera e lo spirito della Carta costituzionale. Pertanto, se si vuole sostanzialmente rendere costituzionale questo decreto, bisogna tener conto anche dell'emendamento aggiuntivo.

Qui si tratta non di ragioni sentimentali, ma di una sostanziale questione di giustizia e di costituzionalità, per cui se è giusto preoccuparsi degli interessi dell'amministrazione, non si può ignorare quanto al di sopra siano i principi di giustizia.

MOLINAROLI. Per dichiarazione di voto, aderisco alla proposta dell'onorevole Scoca. Non mi sembra che costituisca una ipocrisia il limitarsi a sopprimere le parole del terzo comma dell'articolo 1, perché, una volta abolita questa espressione che offende la Costituzione, si darà maggior risalto all'articolo 113 della Carta costituzionale, lasciando al Consiglio di Stato l'interpretazione per il futuro.

PRESIDENTE. Ripeto ancora una volta, che in tal modo si dà la possibilità di proporre un legittimo gravame, senza anticipare l'esito del giudizio che potrà eventualmente essere negativo. Ricordo all'onorevole Scoca una polemica svoltasi nel secolo scorso tra i cattolici liberali e i cattolici illiberali francesi. Questi ultimi dissero ai primi: « Noi usiamo della vostra libertà per uccidere la vostra libertà ». In questo caso noi useremo la libertà democratica per sanzionare un principio antidemocratico. Personalmente non mi sento di sottoscrivere un simile atteggiamento; la Commissione voterà come meglio ritiene.

Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo in votazione la soppressione, nel terzo comma dell'articolo 1, delle parole:

« ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale ».

(È approvata).

Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo all'articolo 1:

« Contro il provvedimento di collocamento a riposo e contro il provvedimento che decide sull'opposizione è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nello stesso termine, è sempre ammesso contro l'analogo provvedimento che decide sull'opposizione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1946, n. 19 e contro provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596: Concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'alta Irpinia. (520-74).

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo prenderà il numero 520-74.

Stralcio dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 557: Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, (520-76), e 7 maggio 1948, n. 815: Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza. (520-75).

PRESIDENTE. L'onorevole De' Cocci ha proposto lo stralcio dei seguenti decreti legislativi: 7 maggio 1948, n. 557, concernente

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1950

modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è 7 maggio 1948, n. 815, concernente deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

Pongo in votazione queste proposte di stralcio.

(Sono approvate).

I disegni di legge relativi prenderanno rispettivamente il numero 520-76 e 520-75.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, portante variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo » (1427):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria e urgente de-

gli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria » (520-51):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 » (520-69):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	16
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Ambrosini, Angelucci Nicola, Bianco, Carpano Maglioli, Cerabona, Codacci Pisanelli, De' Cocci, De Meo, De Michele, Fabriani, Ferrario, Gabrieli, Giordani, Molinari, Notarianni, Pirazzi Maffiola, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Scoca e Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Angelini e Germani.

La seduta termina alle 11,35.